



Roma, 30/06/2021

Circolare n. 92

3. Compatibilità con l'Assegno temporaneo per i figli minori

Il decreto-legge n. 79/2021 ha introdotto, all'articolo 1, l'Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988.

Il successivo articolo 4 del medesimo decreto-legge, disciplinando il regime delle compatibilità dell'Assegno temporaneo con altre prestazioni, dispone che lo stesso non è compatibile con l'assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente, l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1 del citato decreto.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all'ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell'altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione "a carico" sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell'ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l'incompatibilità tra le due misure.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l'Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali

- i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti,
- i pensionati di tali Gestioni e
- i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi;

pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.